

**L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 <sup>(1)</sup>.**

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). *Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.***

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2011, n. 23, S.S. 29 dicembre 2011, n. 6.

### **Art. 17**

*Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA <sup>(5)</sup>.*

1. È istituita a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.

2. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.

4. L'imposta è dovuta nella misura indicata secondo le tabelle B1, B2 e B3 allegate alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" pubblicato in data 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'aliquota d'imposta unitaria non può essere superiore a euro 2,50 per tonnellata.

6. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA alla Regione entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

7. Il pagamento deve essere effettuato a favore della Regione dalla società di gestione aeroportuale, ovvero in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'[articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085](#).

8. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare le modalità di pagamento, di riversamento, di trasmissione e composizioni dei flussi. Nelle more della stipulazione delle Convenzioni si potrà prevedere che la riscossione avvenga sia tramite la Società di gestione aeroportuale sia tramite gli enti preposti alla gestione degli aeroporti (come nel caso di aeroporti gestiti direttamente dall'ENAC). Tali Società o Enti sopra citati, provvedono a:

a) trasmettere al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" della Regione Calabria l'elenco delle società di aeromobili operanti sul territorio, impegnandosi a dare comunicazioni di eventuali variazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno;

b) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla regione per la verifica della corretta applicazione del tributo quali ad

esempio parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo/atterraggio (data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore);

c) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento (5 aprile).

9. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati (*Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942* per come modificato dal *decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151*);

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della Navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;

j) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trova applicazione il *D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085* (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

11. I termini per effettuare i pagamenti, i rversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.

*(5) Comma così sostituito dall' art. 24, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 46 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA. 1. È istituita a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.*

2. L'imposta è dovuta alla Regione per ogni decollo e atterraggio degli aeromobili civili negli aeroporti civili.

3. Il soggetto passivo dell'imposta è l'esercente dell'aeromobile o degli aeromobili come individuato nell'articolo 874 del codice della navigazione.

4. L'IRESA deve essere pagata su base trimestrale, e i termini di versamento sono i seguenti:

a) entro il 5 luglio per l'imposta dovuta nel primo trimestre;

b) entro il 5 ottobre per l'imposta dovuta nel secondo trimestre;

c) entro il 5 gennaio per l'imposta dovuta nel terzo trimestre;

d) entro il 5 aprile per l'imposta dovuta nel quarto trimestre.

5. L'TRESA è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) classe 1: euro 0,25 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,33 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) classe 2: euro 0,19 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,24 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al [decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616](#);

c) classe 3: euro 0,06 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,08 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) e ad elica muniti di certificazione acustica.

6. La Giunta regionale potrà elevare l'imposta fino al 15 per cento nel caso in cui il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nel periodo e fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

7. La Giunta regionale dispone in merito:

a) alle modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero e di rimborso dell'imposta, nonché all'applicazione delle sanzioni;

b) alla eventuale stipulazione di apposite convenzioni con le società di gestione degli aeroporti, ovvero con i fiduciari di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085](#), per l'espletamento delle attività di cui alla lettera a).».